

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 17/01/2020

FATTO

Il ricorrente, esperito vano reclamo, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante CQP estinto anticipatamente alla 40°rata, la condanna dell'intermediario alla restituzione degli oneri e delle commissioni maturati dopo tale data nella misura di 837,78 euro oltre interessi e spese difensive.

L'intermediario eccepisce in memoria l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Risulta dagli atti che - contrariamente a quanto eccepito dall'intermediario - nel contenuto del reclamo preventivo era racchiusa la medesima domanda poi proposta nel ricorso. Ciò premesso, il Collegio rileva che la controversia va decisa secondo il principio per cui l'art.125 sexies TUB va inteso nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla retrocessione di ogni voce che concorre a comporre il costo totale del credito, compresi quelle up front (Collegio di coordinamento 25625/2019 in adesione a CGUE 11 settembre 2019, Lexitor), da calcolare, secondo l'orientamento di questo Collegio, alla stregua del criterio negoziale di determinazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

degli interessi corrispettivi. In concreto al ricorrente vanno rimborsati-tenuto conto della retrocessione di 96,88 euro a titolo di costo servizio ente previdenziale- 291,67 euro per commissioni di attivazione,538,80 per commissioni di intermediazione, per un totale di 830,47 euro. Non vanno rifuse le spese difensive, in quanto non documentate e non previste per questo genere di controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 830,47.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI